



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Isabella Calia, all'udienza pubblica del giorno 11/05/2015 ha pronunciato la seguente

Sentenza

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 18615/2006 del R.G.A.C. promossa da:

Morano Chiara

rappr. e dif. dall'avv. R.Felicini

-Ricorrente-

Contro

Forme Piccola Società Cooperativa a r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappr. e dif. dall'avv. D.Laurieri

-Resistente-

Fatto e diritto

La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

La ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 18.10.02 al 31.07.03 con mansioni di operaia e di essere stata licenziata verbalmente, senza preavviso ed in costanza di maternità il 31.07.03, ha chiesto condannarsi la controparte al pagamento in proprio favore della somma di € 6.361,50 a titolo di retribuzioni da febbraio a luglio 2003 e TFR, nonché dichiararsi la nullità, annullabilità, inefficacia e invalidità del licenziamento intimato oralmente, con conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni *medio tempore* maturate (dal licenziamento al ripristino del rapporto), con relativa regolarizzazione contributiva.

Costituitasi in giudizio, la datrice di lavoro ha contestato integralmente le avverse pretese, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso e spiegando altresì domanda



riconvenzionale per il pagamento della somma di € 600,00, di cui € 300,00 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 300,00 a titolo di restituzione del TFR erroneamente versato in eccesso.

Orbene, parte ricorrente ha pienamente assolto l'onere di provare le circostanze di fatto poste a base delle invocate differenze retributive.

Innanzitutto le buste paga prodotte dalla ricorrente attestano la data di inizio e la tipologia del rapporto lavorativo, l'inquadramento contrattuale, la retribuzione percepita.

Delle due testimoni escusse, l'una, Lippolis Anna, suocera della ricorrente nonché sua collega di lavoro alle dipendenze della medesima ditta, ha confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso, ed in particolare che il rapporto è cessato per licenziamento intimato in tronco e verbalmente, al pari dei rapporti di altre dipendenti fra cui la stessa teste, anch'ella licenziata lo stesso giorno; l'altra teste, Clemente Margherita, moglie dell'allora legale rappresentante della cooperativa Acquaviva Eustacchio, ha invece riferito che la lavoratrice si sarebbe dimessa senza preavviso, specificando di aver assistito personalmente alle dimissioni "in quanto andavo spesso a trovare mio marito", ed ha altresì dichiarato che al termine del rapporto la ricorrente avrebbe percepito € 900,00 per TFR ed € 1.180 per la mensilità di giugno 2003.

Tuttavia, premesso che l'attendibilità di tale testimonianza deve essere valutata con estrema cautela, provenendo essa da un soggetto non "indifferente" rispetto agli esiti del giudizio (coniuge di colui che, all'epoca dei fatti, era il legale rappresentante della società), si osserva che dei presunti pagamenti eseguiti in favore della dipendente la società non ha fornito alcuna prova documentale, in particolare omettendo di esibire gli assegni con i quali, a suo dire, avrebbe assolto le proprie obbligazioni retributive.

Inoltre, la convenuta non ha ottemperato all'ordine giudiziale di esibizione delle buste paga relative al periodo dal febbraio al luglio 2003, dapprima chiedendo un rinvio (udienza del 25.06.12), poi opponendo l'impossibilità di produrre i prospetti paga in quanto "oggetto di furto" e riservando di produrre la relativa denuncia (udienza del 14.01.13); sta di fatto che tale (ipotetica) denuncia non è stata mai esibita (cfr. udienze del 18.02.13 e del 13.10.14), né mai sono state prodotte le buste paga controverse.

Va ancora rilevato che l'Inps, a seguito di richiesta di informativa disposta in corso di causa, ha comunicato (cfr. nota del 09.01.13) che la resistente ha posto a conguaglio sui modelli DM10 per i mesi da febbraio a maggio 2003 la somma di € 2.250,00 per eventi di maternità attribuibili alla dipendente Morano Chiara, ribadendo che per verificare



l'effettiva corresponsione di tale indennità alla lavoratrice è necessaria la consultazione delle buste paga, significativamente non prodotte.

Tale complessivo quadro probatorio, sicuramente sfavorevole alla convenuta, è ulteriormente avvalorato dalla circostanza che il legale rappresentante della società non è comparso senza alcuna giustificazione a rendere il deferito interrogatorio formale.

Vero è che l'art. 232 co. 1 c.p.c. non ricollega alla mancata presentazione ingiustificata gli stessi effetti di una confessione; tale disposizione, però, conferisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti, imponendogli, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova e, in generale, di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti (cfr. Cass. 6181/09; Cass. 3258/07; Cass. 9254/06): nel caso di specie, in particolare, si ritiene di poter valorizzare tale elemento, proprio in considerazione delle risultanze istruttorie prima evidenziate.

In definitiva deve ritenersi che la ricorrente sia rimasta creditrice delle somme dovute per le retribuzioni da febbraio a luglio 2003 e per il TFR, per la cui quantificazione soccorrono i conteggi allegati alla memoria difensiva avverso riconvenzionale, condivisibili in quanto conformi ai parametri contrattuali di riferimento nonché alla quantità e qualità della prestazione, e comunque non specificamente contestati dalla controparte.

La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento del complessivo importo di € 6.361,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.

Con riferimento poi alla cessazione del rapporto, la società ha asserito che essa è da ricondursi alle dimissioni rassegnate in data 30.06.03 dalla ricorrente, la quale dal 01.07.03 è infatti divenuta titolare della ditta individuale Eurotex di Morano Chiara (cfr. visura camerale).

In senso contrario si osserva tuttavia che la suddetta circostanza, singolarmente considerata, non è sufficiente a ritenere che il rapporto si sia risolto per dimissioni della lavoratrice, essendo anzi poco verosimile che ella abbia deciso di propria iniziativa di recedere dal contratto di lavoro proprio durante il congedo per maternità (in relazione al parto avvenuto a maggio 2003), rinunciando alle prestazioni garantite dall'Inps.

A ciò si aggiungono la deposizione della teste Lippolis, dalla quale è emerso che a fine luglio 2003 vi sono stati più licenziamenti in tronco, fra cui quello della ricorrente, nonché la mancata presentazione della controparte per l'interrogatorio formale.

Si ritiene dunque assai più plausibile la tesi del licenziamento orale, sostenuta dalla lavoratrice.



In proposito è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ.”* (cfr. Cass. sez. VI - lav. n. 21684 del 19/10/2011; in senso conforme Cass. sez. lav. n. 4241 del 03/03/2015).

Circa le conseguenze del licenziamento orale, che è inefficace ai sensi dell'art. 2 co. 3 l. 604/66, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che *“Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 legge n. 108 del 1990, il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 legge n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2 legge n. 108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l'atto e, in particolare, senza che possa ritenersi applicabile al vizio della mancata comunicazione dei motivi del recesso richiesti dal lavoratore la disciplina sanzionatoria dettata dall'art. 8 legge n. 604/66 cit. per la diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo; tuttavia, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni”* (Cass. SS.UU. n. 508 del 27/07/1999; in senso conforme, Cass. sez. lav. n. 7008 del 27/05/2000; n. 6879 del 19/05/2001; n. 18844 del 30/08/2010); di recente si è chiarito che *“Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace, per inosservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, né la qualità di imprenditore del datore di lavoro, né il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione ivi prevista non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto). Ne consegue che la radicale*



inefficacia del licenziamento orale prescinde dalla natura stessa del recesso, trovando applicazione l'ordinario regime risarcitorio, con obbligo di corrispondere, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, le retribuzioni non percepite a causa dell'inadempimento datoriale" (Cass. sez. lav. n. 15106 del 10/09/2012).

Dunque, il rapporto di lavoro sul quale intervenga un licenziamento privo di forma scritta deve ritenersi mai interrotto, con conseguente diritto del lavoratore alla declaratoria di ripristino del rapporto e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dal momento della costituzione in mora della controparte, occorrendo in particolare che egli non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative (cfr. Cass. sez. lav. n. 2392 del 18/02/2003; n. 11670 del 18/05/2006).

Nel caso di specie, la ricorrente ha offerto la propria forza-lavoro con il ricorso giudiziale notificato alla controparte il 15.06.07, espressamente chiedendo di essere reintegrata nel posto di lavoro, così manifestando l'intenzione di continuare il rapporto.

Pertanto, le compete il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dovute dal 15.06.07 sino al ripristino del rapporto; da tale somma vanno detratti i compensi eventualmente percepiti in virtù di altri rapporti di lavoro instaurati successivamente.

Da ultimo, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, in quanto fondata sul presupposto (non veritiero) che il TFR sia stato versato e che il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni.

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Morano Chiara con ricorso depositato il 06.07.06 nei confronti della Forme Piccola Società Cooperativa a r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 6.361,50 per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente alla ricorrente in data 31.07.03 ed accerta il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro con la controparte;



- condanna pertanto la convenuta al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, commisurato alle retribuzioni spettanti dal 15.06.07 sino all'effettivo ripristino, detratto quanto eventualmente percepito dalla ricorrente in virtù di rapporti di lavoro instaurati successivamente, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- condanna infine la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

Bari, 11/05/2015

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Isabella Calia

